

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 12 gennaio 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 09.04.1998 la ricorrente accendeva, unitamente al fratello, un rapporto di conto corrente presso intermediario (successivamente incorporato dall'odierna resistente), pattuendo espressamente l'esercizio congiunto delle facoltà di disposizione.

Il 03.12.2010 la cliente riceveva missiva della convenuta (datata 25.11.2010), con la quale veniva avvisata che il saldo attivo del suddetto conto corrente era stato oggetto di pignoramento fino a concorrenza della somma di Euro 12.646,02, per debito dell'altro cointestatario. Poiché la somma indicata superava la metà del saldo esistente sul conto, la ricorrente, tramite legale, assumeva le opportune iniziative volte a contenere l'esecuzione forzata entro tale limite. Il competente Giudice dell'Esecuzione emetteva quindi provvedimento, ex art. 553 c.p.c., di assegnazione in pagamento della somma di spettanza del debitore pignorato, al quale facevano seguito le disposizioni di pagamento effettuate dall'intermediario.

L'11.01.2011 la cliente formulava richiesta verbale di prelievo alla resistente, la quale dava riscontro negativo con lettera in pari data, ricordando che il relativo contratto di conto corrente prevedeva poteri di firma congiunta e che *"l'importo di Euro 12.646,02 ... [era ancora] sottoposto a vincolo a seguito di pignoramento presso terzi notificato ... [all'intermediario medesimo] in data 11.10.2010"*.

La ricorrente reiterava la richiesta di prelievo del residuo saldo del conto tramite missiva del 07.02.2011, nella quale il suo legale evidenziava non sussistere *"ragione alcuna perché la signora ... non possa disporre della somma di denaro che le appartiene, dopo che la somma di proprietà del fratello è stata pignorata e messa a disposizione del creditore procedente"*.

Il legale inoltrava un successivo sollecito con lettera del 19.03.2011.



La resistente rispondeva al reclamo con lettera del 29.03.2011, nella quale, confermando la conclusione del procedimento di esecuzione forzata a carico dell'altro cointestatario del conto corrente, ribadiva quanto già comunicato dalla competente agenzia con la missiva dell'11.01.2011, ovvero che *“eventuali atti dispositivi a valere sul c/c di cui in oggetto dovranno pervenirci a firme congiunte di entrambi i cointestatari, come peraltro dagli stessi disposto in fase di accensione del rapporto”*.

La ricorrente, con ricorso all'ABF presentato il 04.05.2011, ha chiesto *“di poter prelevare la somma depositata sul conto corrente ... cointestato con ... [il] fratello”*.

A supporto di tale richiesta, ha esposto che la quota di spettanza del fratello *“è già stata pignorata da terzi”*, rinviando ad una relazione allegata per la rappresentazione della vicenda all'origine della presente controversia.

L'Intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, il 14.06.2011.

Nel riepilogare i fatti oggetto di contestazione, ha sottolineato, con riferimento al rapporto di conto corrente, che *“l'operatività a firme congiunte non è messa in discussione dalla ricorrente ... e, d'altro canto, risulta inequivocabilmente sia dalla prima pagina del contratto ... ove è barrata la relativa clausola, sia dallo specimen di firma, ove risulta annotata nel campo destinato alle indicazioni di limitazioni delle facoltà dei correntisti”*.

La convenuta ha quindi osservato che:

- la banca medesima *“non entra nel merito della titolarità delle somme che, comunque, ad oggi non è stato provato essere di pertinenza della ricorrente”*;
- ai fini della richiesta della ricorrente, appare a suo avviso *“[d]el tutto ininfluyente ... la procedura esecutiva di cui si è detto, posto che, anche in assenza della stessa, la Banca non avrebbe potuto consentire ... [ai singoli cointestatari del conto] di operare a firme disgiunte, salvo che non fossero stati entrambi i correntisti a disporre alla Banca la variazione di modalità operativa da firma congiunta a firma disgiunta”*.

Ricordando che non risulta essere intervenuta alcuna variazione, nel senso sopra rappresentato, del contratto controverso, né esibito il consenso del fratello all'atto di disposizione richiesto dalla ricorrente, l'intermediario ha concluso chiedendo che l'ABF *“voglia rigettare in toto il ricorso”*.

La Segreteria tecnica ha contattato per le vie brevi la ricorrente per la regolarizzazione del ricorso, privo di indicazione della qualifica rivestita dalla ricorrente medesima. Quest'ultima ha provveduto con fax del 08.06.2011 all'integrazione della documentazione già prodotta.

La Segreteria tecnica ha, quindi, trasmesso alla ricorrente, come richiesto, copia delle controdeduzioni con messaggio di posta elettronica del 18.07.2011. Dietro richiesta della cliente (messaggio di posta elettronica del 30.11.2011), ha, inoltre, fornito alla stessa informazioni sullo stato della presente procedura (e-mail del 07.12.2011).

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la mancata esecuzione, da parte dell'intermediario convenuto, di una richiesta di prelievo avanzata da un correntista a valere su conto corrente cointestato con poteri di firma congiunta.

La pretesa della ricorrente trae origine dalla conclusa azione esecutiva, a carico dell'altro cointestatario del conto, sulla metà del saldo ivi esistente, dalla quale discenderebbe – a suo dire – la spettanza della somma residua, in via esclusiva, alla ricorrente medesima.

La banca, nelle proprie controdeduzioni, ha ribattuto che, in base ad espressa previsione del contratto sottoscritto dalla ricorrente e dal cointestatario del conto, le facoltà di disposizione devono essere esercitate in via congiunta e che tale previsione non è mai stata modificata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince chiaramente che il contratto *de quo* prevede la “firma congiunta” dei due contitolari.

Orbene, com'è noto, nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, “i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati [...] dal comma 2 dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente [...]”, i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall'art. 1854 cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066).

Nel caso di cointestazione del conto corrente “a firma congiunta” è, dunque, evidente che per l'esecuzione di qualsiasi operazione di prelevamento è necessaria la firma congiunta di entrambi i cointestatari; da ciò deriva pianamente che la condotta dell'intermediario resistente, nella vicenda all'origine della presente controversia, è stata assolutamente corretta.

Le istanze della ricorrente vanno, pertanto, totalmente disattese.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBRANI